

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23**NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 (DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) E NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19 (NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)**

Testo cordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

INDICE

- Art. 1 - Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000
- Art. 2 - Norma transitoria
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
- Art. 4 - Abrogazioni
- Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico
- Art. 6 - Disposizioni per la gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
- Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1

Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 2

Norma transitoria
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 3

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 4

Abrogazioni
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 5

Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 6

Disposizioni per la gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito Parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale della Marche 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), continua ad esercitare le proprie attività secondo gli strumenti normativi vigenti anche nella porzione territoriale attualmente ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), all'interno della Regione Emilia-Romagna; gli organi gestionali del Parco dispiegano effetti fino alla loro scadenza. Le nuove nomine dei suddetti organi e le modifiche agli strumenti normativi di gestione e di pianificazione del Parco sono effettuate d'intesa tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.